

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE
SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

[CONSIGLIO COMUNALE- COMMISSIONI CONSILIARI -
CONFERENZA CAPIGRUPPO E GIUNTA COMUNALE]

INDICE

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Disposizioni generali per le sedute in videoconferenza. Principi e criteri**
- Art. 3 Disposizioni operative per le sedute in videoconferenza e requisiti tecnici**
- Art. 4 Convocazione delle sedute in modalità telematica in videoconferenza**
- Art. 5 Partecipazione alle sedute in videoconferenza**
- Art. 6 Apertura e chiusura della seduta in videoconferenza. Accertamento del numero legale**
- Art. 7 Svolgimento delle sedute in videoconferenza**
- Art. 8 Regolazione degli interventi**
- Art. 9 Votazioni**
- Art. 10 Votazioni a scrutinio segreto**
- Art. 11 Verbali**
- Art. 12 Sedute della Giunta Comunale e della Conferenza dei Capigruppo**
- Art. 13 Protezione dati personali**
- Art. 14 Norme finali**

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale mediante videoconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, informando preventivamente i Capigruppo o per le sedute di Giunta del Sindaco, o del Vice Sindaco che lo sostituisce legalmente, che le presiedono.
2. Il presente regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo e della Giunta Comunale, con le precisazioni contenute nell'articolo 12.

Art. 2
Disposizioni generali per le sedute in videoconferenza.
Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), ed ai criteri già stabiliti dall'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 e recepiti nelle disposizioni per l'esercizio dell'attività istituzionale e lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. La pubblicità della seduta, qualora per imprevisti problemi tecnici non possa avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della registrazione integrale dei lavori;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione contenuta nell'avviso di convocazione.;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.
2. Lo svolgimento con modalità telematica in videoconferenza delle sedute istituzionali degli organi collegiali (Consiglio comunale, Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo, Giunta Comunale) prevede la partecipazione a distanza di tutti i componenti o di parte di essi (modalità mista), del Segretario Generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, e di verbalizzazione, nonché del personale dell'Ufficio Segreteria, dei Dirigenti e Funzionari dell'ente, degli Assessori, per le relazioni, rispettivamente, di carattere tecnico o politico sui punti iscritti all'ordine del giorno, eventualmente con il supporto tecnico del personale dei Sistemi Informativi Interni, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed

in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale, tipico in particolare dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei suoi componenti, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e delle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 3

Disposizioni operative per le sedute in videoconferenza e requisiti tecnici

1. Le seguenti disposizioni stabiliscono le regole operative generali per l'utilizzo di piattaforme telematiche per le sedute degli organi collegiali in videoconferenza nel rispetto dei principi e criteri indicati all'art. 2, a prescindere dalla specifica tecnologia utilizzata.

Per videoconferenza si intende la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Per sale istituzionali si intendono sia le sale attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza presenti presso le sedi dell'ente, che presso sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale.

2. La piattaforma telematica per le sedute degli organi collegiali in modalità videoconferenza deve garantire, ai fini della validità della seduta, il rispetto delle seguenti condizioni:

A- dare indicazioni certe in merito all'orario e durata della videoconferenza e che consenta di registrare ed archiviare la singola seduta, anche se permane la verbalizzazione nei registri cartacei da parte del Segretario Comunale. La piattaforma dovrà consentire la connessione contemporanea dei componenti degli organi collegiali;

B- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza ed a verificare il quorum strutturale o costitutivo della seduta, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale vigenti, nonché di tutti i soggetti che intervengono in videoconferenza;

C- assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;

D- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;

E- consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, di partecipare alla discussione ovvero, per i soli componenti del collegio, anche alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria alla partecipazione alla riunione;

F - la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

G - la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri/componenti, anche ai fini dell'attività degli scrutatori;

H- la sicurezza dei dati e delle informazioni;

I - la tracciabilità mediante registrazione delle riunioni ove prevista, acquisizione e conservazione dei files dei

lavori, verbalizzazione delle riunioni.

Inoltre la piattaforma deve consentire la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti indiscussione;

L- la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e, ove necessario, del Consiglio Comunale e della votazione ove prevista. La segretezza della votazione potrà essere garantita anche attraverso l'utilizzo di modelli telematici preimpostati dagli uffici.

3. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4

Convocazione delle sedute in modalità telematica in videoconferenza

1. La convocazione delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza avverrà nel rispetto delle previsioni dei vigenti Statuto e Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, salvo quanto di seguito precisato.
2. Alla convocazione delle sedute nelle forme previste dai vigenti disposizioni statutarie e regolamentari sarà altresì associato un messaggio di posta elettronica ordinaria con l'invito a partecipare all'evento "seduta virtuale" che si terrà mediante la piattaforma telematica in uso.
3. La mail conterrà l'indirizzo web della stanza virtuale associata all'evento (es. "riunione del Consiglio") con possibilità di salvataggio nel calendario personale, comprensivo del link per partecipare alla riunione programmata, generato dalla piattaforma telematica.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai componenti degli organi collegiali. Allo stesso modo è informato il Segretario Comunale ed il Vice Segretario.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta connessa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
6. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.
7. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta Comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
8. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
9. L'avviso di convocazione è inoltrato, se previsto dalle normative statali o comunali, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
10. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere resadisponibile sugli spazi virtuali della piattaforma telematica, ad accesso riservato per ciascun consigliere/amministratore, al quale sono

previamente rese noti le modalità per accedervi.

11. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, ovvero mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.
12. La nota di convocazione della seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale del Presidente dell'assemblea, ovvero di chi lo sostituisce, in collegamento con gli altri componenti del collegio mediante videoconferenza; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune. La modalità di collegamento in videoconferenza esclusivamente da remoto o mista deve essere precisata nel verbale di seduta.

Art. 5

Partecipazione alle sedute in videoconferenza

1. I consiglieri e gli altri amministratori convocati alla seduta, il Segretario Generale e gli uffici di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza con la sala virtuale ove si svolge la riunione da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ovvero presenziando nelle sale di telepresenza o sale attrezzate con strumentazione idonea e negli ambienti istituzionali a tal fine dedicati.
2. Sono trasmesse ad ogni componente le indicazioni operative per l'accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o tramite strumenti e dispositivi messi a disposizione direttamente dagli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza. A tal fine ogni componente dell'organo collegiale dovrà, prima della seduta, comunicare formalmente idoneo contatto informatico da utilizzare.
3. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Apertura e chiusura della seduta in videoconferenza. Accertamento del numero legale

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti.
2. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
3. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, in caso di sospensione della seduta o di richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

4. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
5. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza svolta secondo le modalità ordinarie (quorum strutturale o costitutivo), secondo le previsioni dello Statuto, del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, e dalla legge, da accertare tramite verifica audio-video delle presenze e relativa attestazione sul verbale.
6. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà. Ai fini della verifica del permanere del quorum strutturale o costitutivo della seduta i componenti del collegio, partecipanti alla seduta medesima, avranno pertanto cura di comunicare al Segretario Generale, garantendo il proprio riconoscimento, la sospensione o interruzione di partecipazione alla seduta, per le conseguenti registrazioni a verbale della modifica dei presenti / assenti nel corso della seduta stessa, in modo da non ingenerare confusione con eventuali difetti informatici o di connessione.
7. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede ed in remoto.
8. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.
9. La sospensione prolungata o l'interruzione di partecipazione alla seduta consiliare si attua mediante disconnessione dalla piattaforma di videoconferenza.
10. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori proponenti gli argomenti presenti all'ordine del giorno, i dirigenti e collaboratori a supporto, i Revisori dei Conti, nei termini di cui al Regolamento del Consiglio ed allo Statuto.
11. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura, procedendo alla definitiva disconnessione dall'applicazione informatica per la videoconferenza.

Art. 7

Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale devono essere presenti preferibilmente il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Comunale, o del suo sostituto, ad essere presenti di persona, gli stessi si collegheranno in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le prescrizioni del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza;

in alternativa, ove i problemi tecnici siano di pronta risoluzione, può disporre una sospensione dei lavori fino al ripristino delle funzionalità tecniche per consentire l'effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.
 5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
 6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei Capigruppo, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili sulla piattaforma informatica e/o inviato per le vie brevi agli indirizzi mail comunicati dai Consiglieri Comunali.
 7. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.

Art. 8

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate e sinteticamente infra precisate. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza. Ciascun Consigliere prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: "richiamo al regolamento", "mozione d'ordine", "intervento in discussione" "dichiarazione di voto", ecc.) o utilizzando formule, con intervento anche verbale, che tale natura, a norma di Regolamento, renda comunque manifesta. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, eventuale diritto di replica, dichiarazioni di voto, si osservano le modalità del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a

disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 9 **Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
 2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
- La dichiarazione di voto nel corso dell'intervento, inserita nel verbale di deliberazione, non sostituisce l'espressione del voto.
3. Al termine di ciascuna votazione il Presidente avrà cura di formalizzare in modo chiaro e proclamare l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e con la verifica da parte del Segretario Generale del quorum funzionale – n. votanti / voti a favore – contrari – astenuti per la validità dell'attività deliberativa (quorum deliberativo), da accertare tramite verifica audio-video della votazione e relativa attestazione sul verbale. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede ed in remoto.
 4. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
 5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio Comunale.

Art. 10 **Votazioni a scrutinio segreto**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, ove la piattaforma non garantisca l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso si procederà esternamente alla piattaforma tramite sistemi telematici

alternativi di espressione di voto/preferenza, mediante l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, idonei a garantire la segretezza del votante, preventivamente condivisi in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Art. 11

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od informa mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti. Il verbale dà atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta non sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 12

Sedute della Giunta Comunale e della Conferenza dei Capigruppo

1. Per le sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo e della Giunta Comunale, le precedenti prescrizioni e regole si applicano per quanto compatibili, tenuto conto della specificità delle stesse.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale in qualità di Presidente della Conferenza dei Capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio Comunale. Le sedute della Giunta sono segrete.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 11.

Art. 13

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o

intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso dellaseduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliarisono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamerain modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto ed al Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.